

## **Crowdfunding:**

### **il nuovo Regolamento UE e l'accesso agevolato ai finanziamenti**

Lo scorso 5 ottobre 2020 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai *fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese* (di seguito il “**Regolamento UE 2020/1503**” o “**Regolamento UE**”), che modifica la previgente normativa contenuta nel Regolamento (UE) 2017/1129.

Il Regolamento UE colma il divario causato dalla frammentarietà della disciplina dei vari Stati membri e uniforma, a livello europeo, il *crowdfunding*. Come è noto, il *crowdfunding* è un processo collaborativo che mette in collegamento potenziali investitori e soggetti che richiedono fondi per un progetto specifico. Pertanto, si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa ai prestiti bancari, in modo particolare per le start-up e le piccole e medie imprese (PMI), specie nelle prime fasi di attività.

Il nuovo novero di norme punta ad abbattere gli ostacoli, grazie all'armonizzazione dei requisiti minimi applicabili quando le piattaforme operano sul mercato nazionale e negli altri Paesi dell'UE. Più segnatamente i requisiti minimi riguardano (i) la prestazione dei servizi di crowdfunding, (ii) l'organizzazione, (iii) l'autorizzazione e (iv) la vigilanza dei fornitori di tali servizi, nonché (v) il funzionamento delle piattaforme.

Il Regolamento UE 2020/1503 non pone barriere, permettendo alle piattaforme di operare ove vogliano in Europa, ed ai clienti di investire anche tramite piattaforme di Paesi membri differenti dal proprio (che scelgano di accedere al mercato di riferimento dell'investitore). La richiesta di “estensione” dei propri servizi da parte di una piattaforma sarà soggetta all'unico prerequisito dell'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente, con un meccanismo di silenzio assenso.

Le nuove disposizioni riguardano le campagne di *crowdfunding* fino a 5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Superato il limite imposto nei confronti di tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (“**ECSP**”), la normativa di riferimento resta la disciplina del MiFID.

Oggetto del Regolamento UE, occorre precisare, è la prestazione dei servizi di crowdfunding per la raccolta da parte di imprese tramite *debt* e *equity crowdfunding*. Pertanto, oltre alle offerte di crowdfunding che superino l'importo di 5 milioni di euro

annui, sono esclusi i tipi di finanziamento collettivo i servizi di *crowdfunding* forniti a titolari di progetti che sono consumatori, ovvero le raccolte fondi che hanno ad oggetto ricompense e donazioni – rispettivamente i *reward crowdfunding* e i *donation crowdfunding*.

Sotto il profilo della tutela, la nuova disciplina stabilisce requisiti prudenziali, diritti e obblighi di informazione e trasparenza, nonché meccanismi di garanzia per gli investitori non sofisticati.

Anzitutto, è richiesto un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei soggetti che propongono il finanziamento dei loro progetti attraverso la piattaforma di *crowdfunding*, da parte del fornitore del servizio

Tale livello minimo di adeguata verifica deve includere, la verifica dei precedenti penali del titolare del progetto, relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale; che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica UE in materia o in un paese terzo considerato “ad alto rischio”.

In secondo luogo, tra gli elementi più significativi introdotti a tutela della piena informativa degli investitori, è predisposto l’obbligo per le piattaforme di pubblicare annualmente il tasso di default riscontrato nel triennio precedente, suddividendolo per categoria di rischio.

Di concerto con il Regolamento UE, il 20 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata Direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. La direttiva (UE) 2020/1504 si limita a modificare l’art. 2 “*Esenzioni*” della direttiva MiFID.

Il Regolamento UE 2020/1503 è entrato in vigore il 9 novembre 2020 ma si applicherà dal 10 novembre 2021, mentre la Direttiva (UE) 2020/1504 dovrà essere adottata dagli Stati membri entro il 10 maggio 2021.

Avv. Giuseppe Andrea D’Alessio

[giuseppe.dalessio@lexia.it](mailto:giuseppe.dalessio@lexia.it)

Dott. Filippo Belfatto

[filippo.belfatto@lexia.it](mailto:filippo.belfatto@lexia.it)